

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(GAVA)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CARRARO)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale
tra la Repubblica italiana e l'Etiopia socialista, firmato ad Addis
Abeba il 22 giugno 1984

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo culturale italo-etiopico firmato ad Addis Abeba il 22 giugno 1984 mira ad inquadrare in una appropriata cornice giuridica i rapporti culturali tra i due Paesi e a promuoverne l'ordinato sviluppo.

Pertanto l'articolo 1 elenca i principali campi di applicazione, che sono quelli in cui si svolgono tradizionalmente le nostre relazioni culturali con i Paesi stranieri. A tale proposito va sottolineato l'interesse della collaborazione nei campi dell'archeologia e della paleontologia, dato che l'Italia è all'avanguardia negli studi di etiopistica.

Gli articoli 2 e 3 dispongono che ambedue le Parti incoraggeranno il funzionamento sul proprio territorio delle istituzioni educative e culturali. A tal fine sono previste speciali facilitazioni di carattere doganale sia per le istituzioni come tali sia per il relativo personale. A questo proposito è da tener presente che funzionano già in Etiopia un Istituto di cultura italiano ad Addis Abeba e scuole italiane ad Addis Abeba e ad Asmara, il cui *status* viene così meglio precisato. In questo contesto è quindi da tener presente che al funzionamento di tali nostre istituzioni si provvederà attraverso i normali stanziamenti già previsti dal bilancio del Ministero degli affari esteri.

Da parte etiopica non sono stati ancora creati centri culturali. L'Accordo lascia aperta la possibilità di una loro eventuale istituzione in futuro.

L'articolo 4 prevede un impegno a studiare

le modalità per una eventuale equipollenza tra i titoli di studio rilasciati nei due Paesi.

L'articolo 5 impegna le Parti a promuovere l'insegnamento della cultura e della civiltà dell'altro Paese in particolare nelle università. È da tener presente che l'italiano è insegnato a livello universitario presso la cattedra di lingua e letteratura italiana istituita nell'ottobre del 1981 presso l'Università di Addis Abeba, che ha registrato l'iscrizione di circa 200 studenti ai suoi corsi.

L'articolo 6 concerne le facilitazioni per la riproduzione su microfilm di libri e manoscritti, il che costituisce una agevolazione di rilievo per gli studiosi sia italiani che etiopici.

L'articolo 7 prevede la concessione di borse di studio. Al riguardo va osservato che da parte nostra viene attribuito annualmente un numero rilevante di borse di studio a cittadini etiopici.

Infine l'articolo 8 prevede che l'attuazione dell'Accordo verrà discussa da uno speciale gruppo di delegati competenti nell'ambito della Commissione mista per la cooperazione economica, scientifica e tecnica e per gli scambi commerciali, che già si riunisce periodicamente. Tale gruppo avrà anche il compito di predisporre concreti programmi di collaborazione.

Agli oneri finanziari connessi con l'Accordo di cui trattasi si provvede con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e l'Etiopia socialista, firmato ad Addis Abeba il 22 giugno 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ETIOPIA SOCIALISTA

La Repubblica Italiana e l'Etiopia Socialista,

desiderose di rafforzare le relazioni amichevoli tra i loro due Paesi,

convinte dei reciproci benefici derivanti da una più stretta cooperazione nel settore culturale, si impegnano a promuovere la cooperazione culturale tra i due Paesi ed hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Le Parti contraenti s'impegnano a promuovere:

- a) lo scambio di visite di docenti, insegnanti, ricercatori e i contatti diretti tra università;
- b) lo scambio di informazioni culturali, scientifiche, tecniche ed artistiche;
- c) l'organizzazione di riunioni, seminari e simposi su temi culturali e scientifici;
- d) la istituzione di sovvenzioni e borse di studio;
- e) lo scambio di materiale culturale ed educativo;
- f) l'organizzazione di cicli di conferenze e di programmi radiofonici, teatrali, musicali, cinematografici, televisivi ed altre attività culturali;
- g) l'organizzazione di mostre culturali;
- h) la cooperazione nel settore dell'archeologia e della paleontologia.

Articolo II

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà, sul proprio territorio, il funzionamento delle istituzioni educative e culturali di ogni ordine, tipo e grado dell'altra Parte ivi esistenti e l'eventuale creazione, in base ad accordo/i separato/i, di tali istituzioni, conformemente alle leggi e regolamenti in vigore nel Paese in cui verranno create.

Articolo III

Alle istituzioni educative e culturali di cui all'articolo precedente verrà concessa l'esenzione dalle imposte doganali e da altre imposte relativamente all'importazione di libri e materiale di cancelleria, attrezzature e forniture di laboratorio e materiale didattico per esercitazioni pratiche necessarie per il funzionamento di dette istituzioni. Il personale di dette istituzioni verrà esentato dalle imposte doganali sulle masserizie ed effetti personali, ivi inclusa un'autovettura. Tale esenzione sarà concessa entro sei mesi dal momento della prima sistemazione.

Articolo IV

Le Parti contraenti s'impegnano a studiare le formalità e condizioni per l'equipollenza dei titoli di studio e dei diplomi rilasciati dalle istituzioni educative di ogni tipo, ordine e grado dell'altro Paese.

Articolo V

Le Parti contraenti continueranno a promuovere l'inclusione nei programmi delle rispettive università dello studio della cultura e civiltà dell'altro Paese. A tal fine, le Parti contraenti incoraggeranno l'insegnamento della lingua dell'altro Paese nelle rispettive università e, nell'ambito delle rispettive possibilità, rafforzeranno ed estenderanno gradualmente tale insegnamento.

Articolo VI

Ciascuna Parte contraente faciliterà la riproduzione su microfilm di libri e manoscritti storici e culturali relativi ai rispettivi Paesi, che si trovino negli istituti di uno dei Paesi, conformemente alla rispettiva legislazione.

Articolo VII

Ciascuna Parte contraente, a seconda delle proprie possibilità, concederà borse di studio agli studenti e studiosi dell'altra che desiderino proseguire nei loro studi o intraprendere un lavoro di ricerca o che in ogni altro modo desiderino perfezionare la propria formazione.

Articolo VIII

L'attuazione del presente Accordo e dei successivi programmi verrà esaminata e discussa congiuntamente da un gruppo di delegati competenti nell'ambito della Commissione mista italo-etiopica per la cooperazione economica, scientifica e tecnica e per gli scambi commerciali.

Articolo IX

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali previste per la ratifica e l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore a partire dalla data dell'ultima notifica tra le Parti.

Il presente Accordo sarà valido per un periodo di cinque anni. Esso sarà rinnovato per tacito accordo e per un periodo di tempo illimitato, salvo che

una delle Parti non ne notifici per iscritto la cessazione con un preavviso di sei mesi.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.

FATTO ad Addis Abeba, il 22 giugno 1984, in due originali nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELL'ETIOPIA SOCIALISTA